

Dr. Silvio Borrello  
Direttore Generale Sanità Animale e  
Farmaco Veterinario  
[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)  
[sanita.animale@sanita.it](mailto:sanita.animale@sanita.it)

**Oggetto: Fornitura di medicinali veterinari per scorta degli impianti ASL con finalità di attività istituzionali.**

Caro Direttore,

il dettame dell'art. 80 comma 1 prevede che *“il titolare di impianti di cui all'articolo 65 (titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali) può essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purché sussistano valide motivazioni e purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e scarico conforme a quanto stabilito all'articolo 79, comma 2, da conservarsi per tre anni dalla data dell'ultima registrazione o cinque anni nel caso in cui gli animali siano destinati alla produzione di alimenti per l'uomo”*.

Il comma 7. dell'art. 84 prevede che *“l'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6 e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, attraverso le farmacie aperte al pubblico, venga effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia nella quale venga precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte. Una copia della stessa ricetta deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita”*.

Il dettame dell'art. 76 comma 3. prevede che la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, sia effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla ASL entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all'articolo 65.

L'impianto normativo del DLgs 193/06 non contempla quale caso particolare quello delle strutture Asl che effettuano esclusivamente attività istituzionale ai sensi della Legge 281/91 (sterilizzazioni, canile sanitario, ecc. o vaccinazioni di massa o prove diagnostiche) che pertanto non sono soggette ad autorizzazione sanitaria, per quanto ricadente nel campo di applicazione del DLgs 193 medesimo.

Alla luce di quanto sopra, considerato che in tali strutture si svolge spesso anche attività libero professionale in convenzione o attività intramoenia di veterinari dipendenti, si chiede se gli ambulatori ASL aventi le caratteristiche di cui sopra debbano essere autorizzati dalla medesima asl alla detenzione di scorte e se siano da applicare o meno gli obblighi previsti dal DLgs 193/06 in merito a:

1. obbligo di fornitura di medicinali veterinari per scorta alle strutture di cura come da art. 84 della ASL, con RNRT;
2. obbligo di fornitura di medicinali veterinari per scorta ai veterinari dipendenti pubblici incaricati di attività istituzionali (zooiatri ai sensi dell'art. 85) con RNRT;
3. obbligo da parte della farmacia ospedaliera o di altri fornitori, di inviare entro sette giorni al Servizio veterinario della ASL medesima copia della RNRT ogni qualvolta previsto per legge come per le strutture non istituzionali.

Certo dell'attenzione e con i miei più cordiali saluti.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)

